



Prefettura di Ferrara *Ufficio Territoriale del Governo*

Disciplina della propaganda referendaria ***Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026***

Con riferimento al Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026 si rammenta preliminarmente che la disciplina della propaganda elettorale è contenuta nella legge 4.4.1956 n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), così come modificata dalle leggi 24.4.1975 n. 130, 25.7.1979, n. 352, 22.5.1978, n. 199 e nella legge 10.12.1993 n. 515. Le istruzioni sono contenute nella pubblicazione del Ministero dell'Interno "Disciplina della propaganda elettorale" nonché nella circolare n. 14 dell'11/2/2026. In materia di propaganda radio-televisiva il riferimento è invece alla legge 22.2.2000, n. 28 e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta quanto segue:

Comizi elettorali

1. I comizi potranno aver luogo dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 23 sia nei giorni feriali che festivi, tranne che nell'ultima settimana prima del voto, allorché la chiusura dei comizi è protratta alle ore 24.
2. Fermo restando che a decorrere dall'inizio della campagna referendaria (30° giorno precedente le elezioni), e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, viene meno l'obbligo di preavvisare la Questura per lo svolgimento di riunioni elettorali (art. 7, comma 1, L. n. 130/1975); i partiti e gruppi politici trasmetteranno, entro il sabato precedente, alla Questura per il Comune capoluogo e alla competente Stazione dei Carabinieri per i Comuni della provincia, il programma dei comizi della settimana seguente, dopo averne fatta prenotazione presso il Comune competente (prenotazione che non può riguardare un programma di comizi eccedente la settimana). In deroga a quanto appena stabilito, ciascun soggetto legittimato potrà, per una sola volta, salvo che per l'ultimo giorno di campagna referendaria (venerdì 20 marzo 2026), inoltrare richiesta al Comune relativa a comizio da tenersi durante la stessa settimana, dandone comunicazione all'organo di polizia almeno 24 ore prima.
3. In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà data la precedenza al soggetto che avrà prenotato per primo.
4. Qualora, per circostanze sopravvenute, i partiti e gruppi politici o referendari si trovino nella necessità di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti nel programma settimanale, gli stessi dovranno seguire la procedura di cui al punto 2, ultimo periodo.
5. Ogni comizio non potrà avere durata superiore ad un'ora e dovrà essere contenuto entro lo spazio orario prenotato. Se però non sia previsto, a seguire, altro comizio, la sua durata potrà protrarsi fino a due ore.



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

6. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere, in linea di massima, un intervallo non inferiore a quindici minuti.
7. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.
8. Nel corso di un comizio, e nei momenti immediatamente precedenti al suo inizio, è vietata, nello stesso luogo e nelle immediate vicinanze, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento politico. Non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili annunciatori ora e luogo di altro comizio, a distanza tale da recare disturbo alla manifestazione in corso.
9. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.
10. Saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme.
11. Le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze destinati allo svolgimento di manifestazioni di propaganda elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e piazze saranno stabiliti turni tra i vari partiti, gruppi politici, secondo il criterio dell'avvicendamento e con le modalità sopra indicate.
12. Su disposizione del Comune di Ferrara, le Piazze Savonarola, Municipale, Cortevicchia e Sacratì del capoluogo non potranno ospitare comizi.
13. E' auspicabile che ciascun Comune allestisca in uno dei siti individuati per i comizi un palco fisso, da assegnare ai soggetti che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel presente verbale. Ogni partito o gruppo politico o referendario vi effettuerà non più di due comizi. Il Comune di Ferrara dispone che per la presente tornata referendaria il palco sarà allestito in Piazza Castello.
14. In siti individuati da ciascuna Amministrazione Comunale sarà consentito l'allestimento di un tavolo (di ampiezza max di 4 mq) per attività di propaganda elettorale, della durata massima di 4 ore. Ferme restando le citate dimensioni del banchetto, potrà essere utilizzato, con finalità di copertura, un gazebo di max 9 mq. Non è in ogni caso ammessa l'installazione permanente di tali gazebo. Si applica quanto previsto ai punti 1 e 2. Non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni.
15. E' consentita la contemporanea presenza di più tavoli o banchetti di diverse forze politiche, nella medesima area, opportunamente distanziati secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale.
16. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei soggetti presenti nella competizione referendaria, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10/12/1993 n. 515). I Comuni forniranno agli interessati un elenco delle sale disponibili con notizie utili relative alle modalità di presentazione delle richieste.



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

17. Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento del comizio all'interno di locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione e televisivi a circuito chiuso verranno utilizzati all'esterno dei locali stessi, ove possibile, solo quando i posti all'interno siano tutti occupati.
18. Non saranno consentiti giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.
19. Gli altoparlanti su mezzi in movimento potranno essere utilizzati, soltanto per preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda, dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione ed in quello precedente.
20. E' consentito l'uso degli altoparlanti su autovetture ferme nelle riunioni di propaganda.
21. La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti e dei gruppi politici o referendari potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti tra le ore 10 e le ore 13, e tra le ore 16 e le ore 20, tenendo basso il volume dell'amplificazione sonora in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini; per le sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, tale forma di propaganda non potrà essere effettuata durante lo svolgimento della manifestazione e nei 30 minuti che la precedono e la seguono.
22. I festival e le altre manifestazioni di rilievo politico, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna referendaria sono soggetti alle norme contenute nelle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975 n. 130, per quanto riguarda in particolare le affissioni di propaganda elettorale, da effettuarsi esclusivamente negli spazi ad essa destinati, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili, limitato agli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni elettorali, ed infine il divieto di svolgere riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.
23. Il divieto di comizi, riunioni di propaganda referendaria diretta e indiretta in luoghi pubblici e aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 212/1956, vige dalle ore 0.01 di sabato 21 marzo 2026 fino a lunedì 23 marzo 2026.

Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile

24. Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da venerdì 20 febbraio 2026, sono vietate determinate forme di propaganda: In particolare, è vietata:
 - la propaganda referendaria luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
 - il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

- la propaganda referendaria luminosa mobile.

E' invece consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

A tale riguardo, in linea con gli orientamenti del Ministero dell'Interno, si evidenzia che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una forma, vietata, di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico. E' pertanto ammissibile la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni simili). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

Si rammenta che dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (sabato 7 marzo 2026) e fino al termine delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8 della legge 28/2000).

Nel periodo di propaganda elettorale, i partiti e movimenti politici si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda.

I partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, ad osservare i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali concernenti le garanzie e i presupposti in base ai quali possono essere lecitamente utilizzati dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

E' fatto divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi, e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecita la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno per evitare qualsiasi turbativa al regolare svolgimento della campagna elettorale, alla libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite.

A questo proposito, in linea con le raccomandazioni impartite dal Ministero dell'Interno, le Forze dell'Ordine e i Corpi di Polizia Locale vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitate affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano. Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda referendaria, salvo che i fatti denunciati non



Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo

costituiscano reati, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

L'Ufficio elettorale della Prefettura resta costantemente a disposizione per ogni chiarimento in ordine al presente documento e per la soluzione di qualsiasi problematica attuativa dello stesso.

Il presente documento sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura.

Ferrara, 19 febbraio 2026

VISTO: il Prefetto
Marchesiello



